

Comune di Bannio Anzino

PROVINCIA DI VB

PROT.

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 110 DEL 08/05/2026

OGGETTO:

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AI SENSI DELLA LEGGE 150/2000 – AFFIDAMENTO INCARICO A TELE CUPOLE. CIG.BB938C3E57.

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 31 in data 15.04.2026 con cui l'Amministrazione comunale, preso atto della proposta pervenuta da OPUS ARTIS O.D.V. tele cupole TV, assunta a protocollo comunale con numero 953/07.04.2026, ha stabilito:

1. di aderire al progetto di cui in premessa per l'anno 2025 con una quota annuale pari ad € 2.000,00 annue oltre IVA al 22%;
2. i dare atto che la spesa pari a € 2.440,00 trova copertura al capitolo 2550/2/1, sul bilancio pluriennale 2026/2028 c/competenza 2026.

Visto che l'Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare il territorio, la sua storia, le tradizioni, l'identità locale, nonché i tradizionali festeggiamenti della "Milizia tradizionale di Bannio", attraverso la realizzazione di contenuti audiovisivi dedicati nell'ambito del format televisivo "Opus Artis", con messa in onda sul palinsesto dell'emittente Telecupole;

Evidenziato che Telecupole, emittente televisiva radicata nel territorio piemontese fin dal 1979, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nell'ambito dell'informazione e della comunicazione locale, capace di raggiungere in modo capillare il proprio bacino d'utenza attraverso una programmazione attenta alle tradizioni, alla cultura e all'attualità del territorio;

Evidenziato altresì che il relativo notiziario risulta particolarmente seguito dalla popolazione locale, distinguendosi per puntualità, affidabilità ed efficacia nella diffusione delle notizie;

Ritenuto:

- utile garantire una serie di servizi e opportunità come quelli offerti da una TV locale;
- che il territorio provinciale e le sue Amministrazioni debbano sostenere il progetto di una televisione locale di servizio, seppure trasformata secondo le nuove modalità di comunicazione e guardando comunque ad un territorio più ampio;

- necessario che anche le Pubbliche Amministrazioni Locali, in base alle esigenze e disponibilità dei singoli soggetti, assumano formalmente una serie di atti indispensabili per rendere ancora sostenibile il progetto e le attività di una televisione locale per le motivazioni sopra richiamate;
- che Telecupole è in grado di fornire agli enti pubblici locali una serie di servizi che vanno dalla pubblicità istituzionale alla realizzazione di filmati, tutorial, redazionali, videoclip, eventi in diretta, nonché l'ideazione e produzione di format dedicati, il tutto nell'ottica della massima trasparenza e della più ampia valorizzazione del territorio;

Evidenziato che la proposta progettuale prevede la realizzazione di contenuti audiovisivi dedicati e la valorizzazione del territorio comunale all'interno del palinsesto televisivo, comprendendo in particolare i seguenti servizi:

A) realizzazione di n. 3 puntate emozionali della durata di 25/30 minuti ciascuna dedicate al territorio comunale, con racconto narrativo attraverso il coinvolgimento del Sindaco e della cittadinanza;

B) servizio redazionale con copertura di eventi, feste, sagre e manifestazioni di rilievo organizzate sul territorio;

C) attività di ripresa, montaggio e post-produzione dei contenuti, comprensiva di eventuali riprese aeree;

D) inserimento e messa in onda dei contenuti all'interno del palinsesto dell'emittente Telecupole, con adeguata visibilità;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che l'oggetto del contratto consiste in quanto sopra evidenziato;

Da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e che le tipologie di beni non risultano essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato, per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bannio Anzino, dal Responsabile Procedimento (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e che, quindi, in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Acquisito il seguente codice identificativo gara (CIG) dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: BB938C3E57;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di aderire al progetto di cui in premessa per l'anno 2025 con la quota pari ad € 2.500,00 oltre IVA al 22% (tot. € 2.440,00) come da offerta presentata dalla rete televisiva OPUS ARTIS O.D.V. p.iva e cod. fiscale 02769940038 con sede ad Invorio in via Monte Rosa n.76cap. 28045 Invorio (NO);
2. Di imputare la somma di € 2.440,00 al capitolo al capitolo 2550/2/1 del Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con delibera C.C. n.31/30.12.2025;
3. Di dare atto che il CIG rilasciato da ANAC è BB938C3E57;
4. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
5. di disporre la nomina del RUP nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico;
6. di dare atto che dalla documentazione in atti, per i soggetti sopra evidenziati, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di fattura elettronica da parte dei soggetti affidatari;
9. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to: BONFADINI PIERFRANCO

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 e art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (e s.m.i. – art. 3 D.L. 174/2012), la regolarità tecnica-contabile e la copertura finanziaria della spesa (ove applicabile) del presente atto e la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 DL 78/2009).

Bannio Anzino, li 08/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: NABIRH ABDERRAHIM

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Responsabile del Servizio BONFADINI
PIERFRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2026 al 23/05/2026.

Bannio Anzino, li 08/05/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: BONFADINI PIERFRANCO